

REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 10 aprile 2019)

Art.1 – L'anno sociale della GEI-Società Italiana di Biologia dello Sviluppo e della Cellula (GEI-SIBSC) inizia il 1 giugno e termina il 31 maggio dell'anno successivo.

Art.2 – I nuovi Soci entrano a far parte della GEI-SIBSC dal giorno successivo a quello della approvazione da parte del Consiglio Direttivo. I nuovi Soci sono tenuti al versamento della quota sociale entro una settimana dal ricevimento della comunicazione ufficiale del Presidente. L'inosservanza di tale regola porta all'automatico annullamento della nomina a Socio. I nuovi Soci onorari sono tali dal giorno successivo a quello della deliberazione da parte dell'Assemblea.

Art.3 – Per le votazioni del Consiglio Direttivo e delle Commissioni di studio permanenti è costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due Scrutatori, designati dal Consiglio Direttivo.

Nella scheda elettorale potranno essere espressi sino ad un massimo di 3 nominativi per il Consiglio Direttivo e sino ad un massimo di 2 nominativi per le Commissioni di studio permanenti. Non sono ammesse deleghe.

Sono eleggibili i Soci, in regola con i pagamenti della quota sociale, che abbiano reso nota la propria candidatura, con l'invio al Presidente di una dichiarazione autografa, almeno un mese prima dell'apertura del seggio elettorale. Il Presidente provvederà a segnalare ai Soci, mediante posta elettronica, le candidature pervenute e a darne formale comunicazione all'inizio dell'Assemblea.

Art.4 - Il mandato degli eletti alle cariche sociali o nelle Commissioni di studio decorre dal giorno immediatamente successivo alla elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art.5 – In base a quanto stabilito dallo Statuto, nel caso si renda vacante la carica di Presidente della GEI-SIBSC, il Vice-Presidente ne assume le funzioni sino all'indizione di nuove elezioni che devono essere tenute entro un mese dalla vacanza della carica. Le frazioni di mandato nelle cariche di Presidente e di Consigliere non vengono conteggiate ai fini della rieleggibilità. Nel caso si renda vacante un posto nel Consiglio Direttivo, o nelle Commissioni di studio permanenti, subentrerà il primo dei non eletti.

Art.6 – Sono istituite, ai sensi dell'Art.18 dello Statuto: la Commissione di studio sulla didattica, e la Commissione di studio sulla ricerca scientifica. Ciascuna Commissione sarà costituita da non meno di 3 membri fino ad un massimo di 5, uno dei quali sarà designato dal Consiglio Direttivo e avrà le funzioni di Presidente. Gli altri membri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Sono eleggibili i Soci, in regola con i pagamenti delle quote sociali, che abbiano reso nota la propria candidatura, con l'invio al Presidente della GEI-SIBSC di una dichiarazione autografa, almeno un ~~giorno~~ mese prima dell'apertura del seggio elettorale. Il Presidente provvederà a segnalare ai Soci, mediante posta elettronica, le candidature pervenute e a darne formale comunicazione all'inizio dell'Assemblea.

Art.7 – Le Commissioni di studio sono convocate dai rispettivi Presidenti, autonomamente o d'intesa con il Presidente della GEI-SIBSC. I Presidenti delle Commissioni aggiornano periodicamente sull'andamento dei lavori delle Commissioni il Presidente della GEI-SIBSC, che provvede a riferire al Consiglio Direttivo e all'Assemblea ordinaria.

Art.8 – L'impostazione tematica e la sede dei Congressi viene definita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Comitato organizzatore è costituito d'intesa fra il Consiglio Direttivo ed i Soci proponenti. Il Comitato scientifico è costituito oltre che dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo da almeno tre Soci organizzatori in regola con i pagamenti della quota sociale.

Art.9 – Modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate a maggioranza dei presenti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente provvederà tempestivamente ad informare i Soci tramite posta elettronica